REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 14/10/2015

I N D I C E

TITOLO PRIMO – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Classificazione)

Art. 4 (Assimilazione ai rifiuti urbani)

TITOLO SECONDO – LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 (Organizzazione territoriale del servizio)

Art. 6 (Finanziamento del servizio)

Art. 7 (Raccolta Differenziata)

Art. 8 (Standard di qualità e quantità del servizio)

Art. 9 (Informazioni e comunicazioni alla cittadinanza)

Art. 10 (Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato: ambiti di collaborazione)

CAPO II – LA RACCOLTA

- ✓ ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI

Art. 11 (Individuazione delle zone di pertinenza del servizio e modalità della raccolta)

- ✓ RACCOLTA A MEZZO CASSONETTI E/O CONTENITORI

Art. 12 (Modalità di conferimento dei rifiuti)

Art. 13 (Dotazione delle attrezzature da adibire alla raccolta dei rifiuti solidi urbani)

Art. 14 (Pulizia e disinfezione dei contenitori)

Art. 15 (Periodicità della raccolta)

Art. 16 (Atti vietati)

- ✓ RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE

Art. 17 (Delimitazione)

Art. 18 (Organizzazione del servizio di raccolta domiciliare)

Art. 19 (Dotazione delle attrezzature)

- ✓ CENTRI DI RACCOLTA

Art. 20 (Definizioni)

Art. 21 (Tipologie di rifiuto raccolte nel Centro)

Art. 22 (Criteri per la localizzazione, la realizzazione e l'allestimento)

Art. 23 (Modalità e orari di conferimento dei rifiuti)

Art. 24 (Accesso al Centro)

Art. 25 (Gestione)

Art. 26 (Obblighi e divieti)

- ✓ RACCOLTA DEI RIFIUTI ASSIMILATI

Art. 27 (Ambito della privativa comunale)

Art. 28 (Raccolta dei rifiuti assimilati ai RSU)

Art. 29 (Adempimenti amministrativi)

Art. 30 (Servizi integrativi per rifiuti speciali non assimilati)

CAPO III – SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA

Art. 31 (Modalità di espletamento del servizio)

Art. 32 (Cestini stradali)

Art. 33 (Spazzamento delle foglie)

Art. 34 (Pulizia e disinfezione delle fontane, dei servizi igienici pubblici e delle caditoie stradali)

Art. 35 (Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche)

CAPO IV – TRASPORTO DEI RIFIUTI

Art. 36 (Automezzi)

CAPO V – SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

Art. 37 (Modalità dello smaltimento e recupero)

CAPO VI – GESTIONE DI TIPOLOGIE PARTICOLARI DI RIFIUTI

Art. 38 (Rifiuti inerti)

Art. 39 (Rifiuti cimiteriali)

Art. 40 (Resti di animali)

Art. 41 (Siringhe)

Art. 42 (Potature e sfalci, compostaggio domestico)

Art. 43 (RAEE)

CAPO VII – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 44 (Controlli)

Art. 45 (Sanzioni)

Art. 46 (Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti)

TITOLO TERZO – ECOGESTIONE

Art. 47 (Adempimenti tecnici)

TITOLO QUARTO – PERSONALE: FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ORGANIZZAZIONE

Art. 48 (Formazione del personale)

Art. 49 (Informazione del personale)

Art. 50 (Collaborazione con altri enti)

TITOLO QUINTO – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 (Norme abrogate)

Art. 52 (Casi previsti dal presente Regolamento)

Art. 53 (Modifiche del Regolamento)

T I T O L O P R I M O

PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale e la corretta ecogestione dei rifiuti prodotti dal Comune, in osservanza ed in attuazione di quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. recante *"Norme in materia ambientale".*

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni normative previste dall'art.183 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.. Pertanto, deve intendersi per:

a) *rifiuto:* qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato "A" alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) *produttore:* la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
c) *detentore:* il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
d) *gestione:* la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
e) *raccolta:* l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
f) *raccolta differenziata:* la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
g) *smaltimento:* ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato "B" alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
h) *recupero:* le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato "C" alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
i) *luogo di produzione dei rifiuti:* uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
l) *stoccaggio:* le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto "D15" dell'Allegato "B" alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto "R13" dell'Allegato "C" alla medesima parte quarta;
m) *deposito temporaneo:* il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere: policlorodibenzodiossine-policlorodibenzofurani-policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
   2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

   oppure

   2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 mc.. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 mc. l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

   oppure

   2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
   3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

   oppure

   3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 mc.. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 mc. l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

   oppure

   3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

n) *sottoprodotto:* i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo fine, per trasformazione preliminare si intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo. L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive;

o) *frazione umida:* rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

p) *frazione secca:* rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

q) *materia prima secondaria:* sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

r) *combustibile da rifiuti (CDR):* il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:
   1) il rischio ambientale e sanitario;
   2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;
   3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

s) *combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q):* il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l'art.229 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

t) *compost da rifiuti:* prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

u) *materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale:*
   1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, non avente natura regolamentare;
   2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al n. "1";

v) *gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti:* l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all'articolo 212 del D. Lgs. n. 152/2006 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato "A" annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 25/01/2000;

z) *emissioni:* qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;

aa) *scarichi idrici:* qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

bb) *inquinamento atmosferico:* ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;

cc) *gestione integrata dei rifiuti:* il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera "dd";

dd) *spazzamento delle strade:* modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

2. Sempre ai fini del presente Regolamento, si intende per:

a) COSMARI: il Consorzio Obbligatorio costituito, per l'A.T.O. n. 3, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n. 28 del 28/10/1999, avente sede in Tolentino (MC) – Località Piane di Chienti;
b) impianti consortili: gli impianti di titolarità del COSMARI.

Art. 3
(Classificazione)

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera "a", assimilati ai rifiuti urbani a norma del successivo art. 4;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenien-ti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere "b", "c" ed "e".

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in tema di terre e rocce da scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'arti. 185, comma 1, lettera "i" del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con riguardo al coke da petrolio;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;
n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato "D" alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sulla base degli Allegati "G", "H" e "I" alla medesima parte quarta.

Art. 4
(Assimilazione ai rifiuti urbani)

1. Nelle more della completa attuazione del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'emanazione dei criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera "e") del medesimo decreto, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 1, comma 184, lettera "b" della Legge n.

296/2006 (Legge finanziaria 2007), le disposizioni degli artt. 18, comma 2, lettera “d”, e 57, comma 1, del D.Lgs. n. 22/1997.

2. L’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani viene disposta in base ai seguenti criteri qualitativi e quantitativi:

a) criteri contenuti nel punto 1.1 dell’allegato alla Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 (recante “Disposizioni per la prima applicazione dell’art. 4 del D.P.R. 10/09/1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti”);
b) principi di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza della gestione dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale (ATO);
c) pieno sfruttamento delle capacità tecnico-operative degli impianti e dei beni strumentali appartenenti al Comune e/o al COSMARI, con conseguente massimizzazione degli investimenti pubblici e riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla circolazione degli automezzi e dalla realizzazione di impianti di gestione rifiuti.

3. Conformemente ai predetti criteri, debbono intendersi assimilati ai rifiuti urbani, limitatamente ai sottoindicati quantitativi massimi giornalieri (espressi in kg/g), i seguenti rifiuti speciali non pericolosi:

Tipologia	**Quantitativo massimo Kg/giorno**
Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)	500
Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e matalli, latte e lattine e simili)	500
Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta; cellophane; termoretraibili	500
Cassette, pallets	500
Frammenti e manufatti di vimini e sughero	30
Paglia e prodotti di paglia	500
Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura non trattati	500
Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile	30
Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta, non contaminati	500
Feltri e tessuti non tessuti	30
Scarti in genere della produzione di alimenta-ri, purché non liquidi, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, preferibilmente non inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili	500

Scarti ferrosi in genere	500
Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili	30
Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccel-li, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)	500
Imbottiture, isolanti termici ed acustici costi-tuiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e simili	30
Cavi e materiale elettrico in genere	500

purché:

- ✓ abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al titolo 1.1.1. della D.I. 27/7/1984;
- ✓ il loro recupero e/o smaltimento in impianti dedicati o in discarica per rifiuti speciali non pericolosi non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani;
- ✓ non siano contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettature, non figurino come rifiuti speciali pericolosi nell'elenco europeo dei rifiuti con il simbolo * e non siano contaminati da policlorodibenzdiossine e/o policlorodibenzofurani.

4. Le tipologie di rifiuto e i quantitativi massimi giornalieri dal precedente comma possono essere modificati con deliberazione di Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri indicati nel comma 2.

5. Salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, i rifiuti speciali assimilati agli urbani sono da intendersi classificati, a tutti gli effetti, come rifiuti urbani e ad essi va attribuito un codice compreso nei capitoli 20 o 15 del Catalogo Europeo dei Rifiuti.

T I T O L O S E C O N D O

LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5
(Organizzazione territoriale del servizio)

1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata a livello di Ambito Territoriale Ottimale (ATO), nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 195, comma 1, lettere "m", "n" ed "o" del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e secondo i seguenti criteri:

a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti.

2. In attesa della costituzione dell'Autorità d'ambito di cui all'art. 201 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., la gestione del Servizio verrà affidata in base all'art. 113 del D.Lgs. n. 167/2000 e alla L.R. n. 28/1999.

Art. 6
(Finanziamento del servizio)

1. In attesa che venga istituita la tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani continua ad essere finanziato secondo il vigente regime di prelievo (TARI o tariffa ex art. 49 D.Lgs. n. 22/1997), fermo restando quanto stabilito dall'art. 28 del presente Regolamento per la raccolta in convenzione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Art. 7
(Raccolta Differenziata)

1. Il Servizio promuove e organizza la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

2. Salvo quanto stabilito in materia di raccolta dei rifiuti assimilati destinati al recupero, le varie frazioni dei rifiuti inseriti nel programma di raccolta differenziata del Comune devono essere conferite negli appositi contenitori stradali ovvero nell'apposito Centro di Raccolta ovvero secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento per il servizio di raccolta domiciliare.

3. Al fine di rendere puntuale anche l'applicazione del tributo o della tariffa con il sistema di raccolta domiciliare, potrà essere attuata, d'intesa con il gestore del Servizio, una sperimentazione tesa a valutare l'applicazione del sistema con l'effettiva quantità dei rifiuti riciclabili conferiti.

Art. 8
(Standard di qualità e quantità del servizio)

1. Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dal presente Regolamento sulla base dei principi generali indicati all'articolo precedente e delle seguenti specifiche finalità:

a) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) stabilire le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) stabilire le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) fissare le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione cui all'art. 184, comma 2, lettera "f" del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
e) prevedere, fissando standard minimi da rispettare, disposizioni specifiche tese ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primario e secondario anche in sinergia con altre frazioni merceologiche;
f) individuare le modalità più sicure ed efficaci per la pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli a recupero o smaltimento;

e dei seguenti fattori:
I. continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
II. completezza e accessibilità dell'informazione dell'utente;
III. termine massimo di risposta ai reclami;
IV. sicurezza degli impianti;
V. rumorosità dei mezzi impiegati;
VI. numero del personale addetto;
VII. conformazione urbanistica e orografica delle zone interessate dal servizio;
VIII. caratteristiche delle zone industriali e artigiane;
IX. densità media della popolazione;
X. densità media di uffici e servizi;
XI. altri in corrispondenza delle caratteristiche peculiari del Comune.

2. Con l'indicazione degli standard di cui al comma precedente vanno identificati anche i metodi per la comparazione tra obiettivi e risultati e gli indici per la loro verifica.

3. Per la verifica dei risultati e della gestione complessiva del servizio il Comune usufruisce del servizio di controllo interno previsto dall'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Gli standard possono essere aggiornati ogni anno, con cadenze determinate, anche sulla base delle indicazioni contenute in specifica relazione predisposta dal Responsabile del Servizio.

Art. 9
(Informazioni e comunicazioni alla cittadinanza)

1. Il Servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite il proprio ufficio per le relazioni con il pubblico.

2. Il Servizio, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella conservazione dell'ambiente.

3. L'informazione e la comunicazione alla cittadinanza devono essere intese come elemento strategico che si affianca a pieno diritto alle scelte strutturali e strategiche del Comune tese ad ottenere il migliore risultato possibile dalla gestione del Servizio.

4. L'informazione e la comunicazione devono favorire l'efficienza della gestione dei rifiuti con particolare riferimento alle raccolte differenziate. Devono, inoltre, essere tese a valorizzare e gratificare i cittadini che partecipano attivamente allo svolgimento dei servizi prestati.

5. L'informazione e la comunicazione devono contribuire al miglioramento delle relazioni fra il Comune e la cittadinanza, devono favorire le raccolte differenziate, sia a livello qualitativo che quantitativo, devono pubblicizzare i risultati raggiunti e quello che i cittadini possono fare per migliorare detti risultati.

6. Per favorire il conseguimento del miglior risultato possibile le iniziative di informazione e di comunicazione devono essere dirette a:
a) i tecnici del Comune ed i suoi operatori e le associazioni di categoria;
b) i mezzi di informazione ed gli operatori del mondo scolastico;
c) le forze sociali, le associazioni di volontariato, professionali, ambientaliste e di consumatori avvalendosi, anche, dei mezzi di informazione presenti sul territorio.

7. L'informazione e la comunicazione, per ottenere risultati ottimali, devono adottare, in modo sinergico, i seguenti strumenti: materiale informativo, azioni di coinvolgimento ed incentivi economici. L'informazione e la comunicazione devono essere mirate e diversificate nella forma e nei contenuti a seconda degli interlocutori a cui sono mirate (per esempio: cittadini utenti; tecnici del Comune e/o suoi operatori e/o gestori; studenti; ecc.)

8. L'ufficio di cui al comma "1" che riceve i reclami e le proposte dei cittadini deve provvedere a fornire le relative risposte ai richiedenti o, se non in grado, deve consegnare tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.

9. Il Gestore del Servizio, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di nettezza urbana.

Art. 10
Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato: ambiti collaborazione

1. Il Gestore del Servizio, in accordo con il Comune, per promuovere la raccolta differenziata con particolare riferimento ai Centri di Raccolta, si può avvalere delle Associazioni Ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 6 della Legge 11/08/1991, n. 266.

2. Le Associazioni e le Organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in modo particolare alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

3. Il Gestore del Servizio, in accordo con il Comune, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, può avvalersi anche di strutture operanti nel settore dei lavori socialmente utili e assimilate.

4. In ogni caso le Associazioni e le Organizzazioni suddette debbono essere in possesso di requisiti previsti per le specifiche attività (autorizzazioni e/o iscrizioni da parte degli Enti preposti o da parte dell'Albo Gestori Rifiuti).

CAPO II - LA RACCOLTA

Paragrafo 1
ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI

Art. 11
(Individuazione delle zone di pertinenza del servizio e modalità della raccolta)

1. Le zone in cui la raccolta dei rifiuti urbani è obbligatoria e nelle quali il sevizio è istituito e gestito sono:

a) quelle comprese nei perimetri dei centri abitati,
b) quelle in cui sono presenti insediamenti sparsi,

sempre che siano state specificatamente individuate nella planimetria allegata.

2. Nelle zone di raccolta servite ai sensi del comma 1, il servizio di raccolta dei rifiuti è organizzato da parte del Gestore come segue:

a) a mezzo cassonetti e/o contenitori dislocati sul territorio comunale in aree appositamente individuate. In detti contenitori devono essere conferiti esclusivamente rifiuti solidi urbani come definiti dall'articolo 3 del presente Regolamento.
b) con il sistema di raccolta domiciliare, nel territorio in cui è istituito tale servizio, con le modalità di cui al presente Regolamento.
c) con conferimento diretto al Centro di Raccolta, per i rifiuti ingombranti e le altre tipologie di rifiuto indicate nel presente Regolamento.

3. Nelle zone diverse da quelle di cui al comma 1:

- ✓ i produttori di rifiuti domestici sono tenuti a conferire gli stessi nei cassonetti più vicini alla zona di produzione ovvero presso il Centro di Raccolta, per le tipologie di rifiuto ivi da conferire in base al presente Regolamento;
- ✓ il Servizio non espleta lo spazzamento delle strade e i servizi accessori; i proprietari e/o conduttori degli insediamenti sparsi possono richiedere al Servizio lo spazzamento delle strade e gli altri servizi accessori, nel qual caso le spese previamente comunicate, sono a carico dei richiedenti.

Paragrafo 2
RACCOLTA A MEZZO CASSONETTI E/O CONTENITORI

Art. 12
(Modalità di conferimento dei rifiuti)

1. Salvo quanto previsto dai successivi paragrafi in tema di raccolta domiciliare e di conferimento al Centro di Raccolta e fermo restando quanto stabilito in materia di rifiuti speciali assimilati, i rifiuti urbani devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.

2. Per poter essere conferiti nei predetti contenitori, i rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi.

3. Gli utenti devono prestare particolare attenzione per evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o appuntiti possano causare danni agli operatori addetti al servizio di raccolta.

4. Gli orari di conferimento dei rifiuti sono stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

Art. 13
(Dotazione delle attrezzature da adibire alla raccolta dei rifiuti solidi urbani)

1. La dotazione di cassonetti, bidoni e sacchi, a seconda della tipologia della raccolta, deve essere tale da soddisfare le esigenze dell'utenza nella zona servita in relazione alla periodicità della raccolta, così come stabilita dal presente Regolamento.

2. La specifica collocazione dei cassonetti e dei contenitori sarà effettuata con apposito atto dell'Ufficio comunale competente, tenendo conto dei seguenti parametri:

- ✓ CENTRI URBANI: ? 400,00 metri dall'abitazione più lontana
- ✓ ZONE ESTERNE SERVITE: ? 1.000,00 metri dall'abitazione più lontana

3. I cassonetti e i contenitori sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire la dispersione di liquidi e lo scorrimento dei cassonetti stessi nonché per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

4. I piani attuativi e i progetti per la costruzione e/o la sistemazione di strade devono prevedere le piazzole di cui sopra.

5. I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al massimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia e sia resistente agli incendi. Sono normalmente dotati di ruote e di bracci per agevolare il sollevamento da parte degli automezzi adibiti alla raccolta, nonché di un comando per permettere l'apertura e di adeguate segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale.

6. I contenitori di cui sopra devono inoltre disporre di adeguata chiusura tale da non permettere il rovistamento da parte di animali e la fuoriuscita di esalazione maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentescibili. Lo svuotamento di detti contenitori dovrà essere effettuato con periodicità tale da evitare problemi igienico-sanitari e di successivo trattamento e recupero dei materiali raccolti in forma differenziata.

7. In caso di comprovata necessità che richieda l'aumento del numero dei cassonetti per sopperire a situazioni particolari il Gestore del servizio dovrà assicurare la collocazione di un congruo numero di cassonetti.

Art. 14
(Pulizia e disinfezione dei contenitori)

1. Il Gestore del Servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio in luogo pubblico, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico se di competenza.

2. Le operazioni di lavaggio e disinfezione dei contenitori sono effettuate, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, attenendosi alle metodiche tecnico-scientifiche ed alle temporalità previste in apposita disposizione del Comune. Il liquido proveniente dalle predette operazioni è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.

3. Il Gestore del Servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art. 15
(Periodicità della raccolta)

1. Nelle zone ove si effettua la raccolta obbligatoria il carico e il trasporto dei rifiuti sono effettuati, di norma, tutti i giorni feriali; con ordinanza sindacale adeguatamente motivata possono essere previste frequenze di raccolta diverse, purché ciò non comporti maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e siano comunque salvaguardate le esigenze di decoro ambientale.

2. Qualora dovessero aversi più giorni festivi consecutivi, uno solo di questi deve essere considerato lavorativo ai fini del primo comma.

3. Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo, la periodicità di cui ai precedenti commi può essere modificata con ordinanza sindacale motivata e/o da provvedimento del Responsabile del servizio.

Art. 16
(Atti vietati)

1. È vietato a chiunque:

a) spostare e/o modificare l'ubicazione dei cassonetti stabilita dai competenti organi, fatta eccezione per il personale a ciò preposto;
b) danneggiare o imbrattare i cassonetti ovvero affiggervi qualsiasi cosa;
c) depositare all'interno dei cassonetti rifiuti diversi dai rifiuti urbani nonché sostanze liquide, rifiuti allo stato fuso, ceneri e/o carboni ardenti, materiali in stato di combustione, materiali che possono recare danno ai cassonetti e alle attrezzature come tubi metallici, aste, tavole, casse, ecc.;
d) inserire o abbandonare nei cassonetti rifiuti pericolosi:
e) inserire o abbandonare nei cassonetti le tipologie dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata per i quali è stata prevista l'organizzazione del servizio. Tali materiali dovranno essere depositati negli appositi contenitori o sacchetti e/o conferiti negli appositi Centri di Raccolta istituiti ed organizzati dal Comune, ovvero con le modalità definite nel progetto di raccolta domiciliare;
f) depositare all'interno dei cassonetti i rifiuti speciali che non siano stati esplicitamente dichiarati "assimilati" ai rifiuti urbani dal presente Regolamento;
g) depositare, lasciare, abbandonare fuori dei cassonetti, sacchetti, scatoloni, cartoni, bottiglie, carta e tutti i rifiuti e materiali vari che sarebbero dovuti o potuti essere collocati entro gli stessi cassonetti e/o contenitori/campane per la raccolta differenziata;
h) conferire nei cassonetti rifiuti provenienti da altro Comune;
i) prelevare rifiuti dai contenitori della raccolta differenziata.

Paragrafo 3
RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICIALIARE

Art. 17
(Delimitazione)

1. Nelle aree indicate nell'allegata planimetria o individuate mediante apposito provvedimento dell'Ufficio comunale competente, è istituito il servizio di raccolta differenziata domiciliare.

2. Fermo restando quanto previsto in tema di raccolta dei rifiuti assimilati, per particolari tipologie di rifiuto (es.: ingombranti, RAEE, ecc.) e/o per soggetti versanti in condizioni disagiate (esempio: anziani, persone diversamente abili, ecc.) il servizio di raccolta domiciliare, con apposito provvedimento dell'Ufficio comunale competente, può essere esteso al di fuori delle aree individuate ai sensi del primo comma.

Art. 18
(Organizzazione del servizio di raccolta domiciliare)

1. In generale, salvo singole varianti che potranno essere introdotte dal Gestore del Servizio in accordo con il Comune, il servizio di raccolta domiciliare si base sulle seguenti scelte gestionali:

a) raccolta domiciliare multimateriale del secco leggero, effettuata con sacco colorato blu in cui l'utente introduce i seguenti rifiuti: carta e cartoni, plastica, lattine e metalli; la raccolta sarà effettuata con frequenza di una o due volte alla settimana e con il ritiro del sacco da parte degli operatori incaricati davanti l'uscio di casa dell'utente o alla confluenza della via per vicoli stretti e di difficile transito;
b) raccolta di prossimità (con contenitori di colore marrone da 240 lt come quelli già dislocati) della frazione organica con uso di sacchetti in mater-bi;
c) raccolta di prossimità (con contenitori di colore verde da 240 lt da posizionare possibilmente a fianco di quelli marroni per l'organico) per il vetro domiciliare;
d) raccolta porta a porta delle utenze commerciali sia del vetro che degli imballaggi: in orari prefissati e con frequenza settimanale sono raccolte separatamente davanti agli esercizi queste due tipologie di rifiuti;
e) raccolta domiciliare del resto dei RSU indifferenziati, con sacco di colore giallo; anche qui la frequenza di raccolta sarà di una o due volte alla settimana.

2. Il servizio domiciliare per le utenze domestiche è organizzato in modo che in giorni prefissati l'utente possa collocare all'esterno della propria abitazione, nella fascia oraria indicata, i sacchi di rifiuti corrispondenti al giorno del programma, mentre per il vetro e la frazione organica il conferimento avverrà da parte dell'utente quando lo riterrà opportuno, essendo utilizzati contenitori stradali.

3. Il servizio di raccolta, che utilizza mezzi satelliti, possibilmente elettrici, con vasca di raccolta e sistema alzavoltabidoni, con una o due unità a bordo, effettuerà la raccolta a mano dei sacchi e, una volta piena la vasca, provvederà a scaricare i rifiuti nel Centro di Raccolta comunale in container o press-container o in compattatori posteriori, a seconda della tipologia. Non appena riempiti gli scarrabili saranno trasportati agli impianti consortili per il trattamento dei rifiuti: sul multimateriale si effettuerà la cernita manuale, nel nuovo impianto consortile, per il recupero di carta, cartone, plastiche, metalli e lattine; sull'indifferenziato si procederà allo smaltimento nell'impianto consortile tradizionale.

4. Rimarranno le attuali destinazioni per il vetro a recupero, e per la frazione organica all'impianto di compostaggio.

Art. 19
(Dotazione delle attrezzature)

1. Per il servizio di raccolta domiciliare si doterà l'utenza delle seguenti attrezzature.

2. I contenitori domiciliari per le varie raccolte vengono consegnati ad ogni utenza iscritta nel ruolo del servizio. La pulizia e la custodia degli stessi è a totale carico dell'utente, mentre la sua sostituzione, in caso di danneggiamenti o smarrimenti, avverrà con addebito del costo dello stesso all'utente. Solo nel caso in cui l'eventuale sostituzione dei contenitori avvenga per normale usura, la spesa farà carico al servizio pubblico.

3. I sacchetti saranno forniti nell'ambito dell'organizzazione del servizio in numeri sufficiente a soddisfare le richieste. E' fatto divieto all'utente, salvo specifica autorizzazione per le sole utenze non domestiche, di utilizzare sacchetti diversi da quelli in dotazione per i vari materiali.

Paragrafo 4
CENTRI DI RACCOLTA

Art. 20
(Definizioni)

1. La definizione di Centro di Raccolta è da intendersi formalmente riferita alla definizione specifica stazione ecologica: area attrezzata per il conferimento dei materiali per cui è fatto obbligo di raccolta differenziata, come riportata nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 99 del 22/12/2000.

2. La natura giuridica e la disciplina del Centro di Raccolta sono delineate dalle Linee Guida emanate dalla Provincia di Macerata con deliberazione di Giunta Provinciale n.561 del 07/11/2006.

3. Nei limiti di utilizzo e di gestione indicati nelle stesse Linee Guida e con la disciplina di allestimento, gestione ed accesso ivi indicata, il Centro di Raccolta non necessita di alcuna autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., non effettuandosi al suo interno alcuna operazione di recupero e/o smaltimento dei rifiuti riconducibili alle operazioni definite dagli allegati "B" e "C" della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Il Centro assume nella fattispecie la funzione di una struttura adibita alla mera fase di raccolta di diretta competenza comunale.

Art. 21
(Tipologie di rifiuto raccolte nel Centro)

1. Il conferimento dei rifiuti ingombranti e di tutti gli altri rifiuti non raccolti con le modalità di cui ai precedenti paragrafi (contenitori stradali, raccolta domiciliare) deve essere effettuato in appositi Centri di Raccolta situati in luoghi stabiliti dall'Amministrazione o con altra modalità e criteri stabiliti da apposito atto dell'Organo comunale competente.

2. In particolare, vengono direttamente raccolti presso il Centro di raccolta le seguenti tipologie di rifiuti:

- ✓ rifiuti "verdi" (ramaglie, sfalci delle erbe, ecc.);
- ✓ ingombranti (ad eccezione di materiali contenenti sostanze pericolose, come tubi catodici e motori dei frigoriferi);
- ✓ RAEE;
- ✓ materiali legnosi (mobilio, imballaggi, ecc.)
- ✓ materiali ferrosi;
- ✓ cartone;
- ✓ vetro (di grandi dimensioni);
- ✓ batterie al piombo esauste;

- ✓ multimateriale, RAEE, RSU ed imballaggi in genere provenienti da raccolte domiciliari;
- ✓ tutti i rifiuti di competenza del servizio pubblico di raccolta o previsti dai programmi di sviluppo della raccolta differenziata dell'ATO n. 3.

3. Il Comune si impegna a favorire la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati al fine di favorire l'allargamento delle tipologie merceologiche conferibili presso il centro.

Art. 22
(Criteri per la localizzazione, la realizzazione e l'allestimento)

1. I criteri relativi alla realizzazione del Centro di Raccolta sono stabiliti dal Comune interessato, tenuto conto che lo stesso deve rispondere a principi urbanistici, ambientali, di igiene e salute pubblica. In generale l'area deve essere recintata, impermeabilizzata, accessibile al pubblico allorquando presidiata e negli orari stabiliti dal Comune. Il sito prescelto deve essere localizzato il più vicino possibile alle aree urbane per facilitare l'accesso degli utenti, avere una viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli automezzi sia ai mezzi pesanti abilitati al prelievo e al trasporto per le successive fasi di recupero o smaltimento.

2. L'individuazione dell'area deve essere effettuata valutando le caratteristiche ambientali con particolare riferimento allo stato idro-geologico ed alla presenza di vincoli paesaggistici e/o urbanistici.

3. In ogni caso è esclusa la localizzazione entro le fasce di rispetto individuate come incompatibili dal PAI (Piano Ambientale Idrogeologico), ovvero nelle immediate vicinanze dei pozzi di prelievo di acque potabili.

4. Ai fini dei vincoli che è necessario tenere in considerazione nella valutazione di idoneità di un'area per la realizzazione di un Centro di raccolta si rinvia all'Allegato 1 delle Linee Guida provinciali di cui sopra.

5. Il Centro dovrà essere allestito nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, protezione e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, in particolare deve prevedere:

- ✓ pavimentazione idonea al transito di veicoli e di mezzi pesanti;
- ✓ pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di carico e movimentazione dei rifiuti;
- ✓ zona di conferimento di rifiuti urbani non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate per il deposito delle varie tipologie. Nel caso di conferimento di rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili o di terrapieni rialzati per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;
- ✓ zona dedicata al conferimento di rifiuti urbani pericolosi (batterie e pile, medicinali, stracci contaminati, oli minerali, ecc.), protetta mediante copertura dagli agenti atmosferici, opportuna pendenza, in modo da raccogliere eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, non collegato al sistema fognario pubblico; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento di rifiuti urbani pericolosi di natura liquida deve avere una vasca di contenimento con capacità pari a 1/3 di quella del contenitore;
- ✓ idonea gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta di rifiuti;
- ✓ idoneo sistema antincendio;
- ✓ fascia perimetrale di vegetazione sempreverde, preferibilmente costituita da specie arbustive ed arboree autoctone, ai fini dell'integrazione paesaggistica e naturalistica del centro di raccolta e della costituzione di una idonea barriera frangivento;
- ✓ adeguata struttura di ricovero del personale;
- ✓ all'esterno del Centro, la presenza di apposita ed esplicita cartellonistica che evidenzi le caratteristiche della stazione e gli orari di apertura;
- ✓ i contenitori devono riportare la specifica destinazione della singola tipologia di rifiuto opportunamente etichettato con la simbologia di riferimento adottata dall'Ambito.

Art. 23
(Modalità e orari di conferimento dei rifiuti)

1. Salvo deroghe previste con apposito provvedimento dell'Ufficio comunale competente, i rifiuti, anche ingombranti, devono essere trasportati presso il Centro a cura dei produttori.

2. Gli orari di apertura del Centro saranno determinati con Ordinanza Sindacale ovvero con provvedimento del Responsabile del servizio e saranno resi noti mediante cartello apposto in loco.

Art. 24
(Accesso al Centro)

1. Sono autorizzati a conferire rifiuti presso il Centro solo i seguenti soggetti:

a) i cittadini residenti o proprietari e/o locatari di abitazioni insistenti nel territorio comunale per quanto riguarda le utenze domestiche;
b) i titolari di utenze non domestiche con sede nel territorio comunale limitatamente ai rifiuti assimilati agli urbani o che provengono dall'applicazione di speciali normative a carattere generale (es. RAEE);
c) i gestori del pubblico servizio di raccolta per le operazioni di conferimento dai mezzi satellite di raccolta domiciliare ai container o mezzi di maggiore capienza, con eventuale riduzione volumetrica, per il trasporto definitivo ai centri di recupero e di trattamento, o anche per la sola sosta temporanea finalizzata alla razionalizzazione dei trasporti medesimi, purché siano escluse operazioni che possano configurarsi come smaltimento o recupero ai sensi degli allegati al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

2. L'accesso con automezzi all'interno dell'isola ecologica è in genere consentito ad un massimo di due utenti contemporaneamente per non creare eccessivo affollamento e un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità è loro facoltà di impedire o concedere l'accesso ad un numero di veicoli diverso da quello indicato.

3. L'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l'apertura della isola. L'accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio o per motivi di interesse pubblico.

4. Nelle stazioni ecologiche è ammessa la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi ma solo se provenienti da utenze domestiche, cioè rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione o dai servizi pubblici di raccolta rivolti alle medesime utenze o rinvenuti su aree pubbliche o aperte al pubblico. Per alcune tipologie di rifiuti urbani pericolosi si applicano le modalità di stoccaggio previste nell'allegato 2 alle Linee Guida Provinciali; comunque per tutti i rifiuti urbani pericolosi è necessario organizzarne il raggruppamento in una zona distinta e utilizzare le dovute precauzioni al fine di garantire l'impossibilità di qualsiasi fuoriuscita di materiale inquinante dall'area di raccolta.

Art. 25
(Gestione)

1. La gestione del Centro comunale di raccolta può essere effettuata dal Comune e/o dal soggetto che gestisce il pubblico servizio anche in collaborazione delle associazioni di volontariato, dei cittadini e delle loro associazioni.

2. Le collaborazioni per il servizio di gestione del Centro di raccolta potranno anche comprendere l'espletamento di un servizio domiciliare programmato da effettuarsi in favore dei cittadini anziani e/o diversamente abili, individuati e segnalati dal Comune.

Art. 26
(Obblighi e divieti)

1. I soggetti ammessi al Centro sono obbligati a:

a) rispettare tutte le norme del presente Regolamento, nonché le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dall'addetto comunale;
b) raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico sul piazzale dell'isola ecologica;
c) mostrare un documento di identità valido e l'eventuale autorizzazione allo scarico, se prevista, quando richiesta dagli operatori del Servizio;
d) consentire l'identificazione dei rifiuti conferiti e la loro eventuale registrazione con sistemi automatici di rilevazione, sia ai fini tariffari che statistici, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza.

Presso i Centri di raccolta è vietato:

a) depositare rifiuti organici o rifiuti solidi urbani indifferenziati (salvo che non provengano dall'attuazione di programmi consortili di raccolta differenziata domiciliare);
b) depositare qualunque tipologia di rifiuto non prevista nelle norme del presente Regolamento;
c) scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente (ad esempio fuori dai contenitori, in spazio o contenitore predisposto per tipo di rifiuto diverso da quello conferito, senza differenziare il rifiuto, etc.);
d) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere o prelevare materiale;
e) conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali non assimilati;
f) scaricare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione dell'isola;
g) sostare nell'isola ecologica oltre il tempo necessario allo scarico e conferimento dei rifiuti.

Paragrafo 4
RACCOLTA DEI RIFIUTI ASSIMILATI

Art. 27
(Ambito della privativa comunale)

1. Nelle more dell'attuazione del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la privativa comunale sulla gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani non si applica alla fase del recupero.

Art. 28
(Raccolta dei rifiuti assimilati ai RSU)

1. I rifiuti speciali assimilati agli urbani devono essere raggruppati per tipologie omogenee e, per le frazioni per le quali è istituita la raccolta differenziata, devono essere avviati a recupero tramite il servizio pubblico o tramite impresa privata autorizzata.

2. Per quantitativi giornalieri inferiori ai 100 kg, il conferimento viene effettuato, da parte dei produttori, secondo le modalità previste, per i rifiuti domestici, dai precedenti paragrafi.

3. Per quantitativi superiori a quelli previsti dal comma 2, il servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione conforme al modello allegato al presente Regolamento, provvede:

a) alla fornitura, in locazione, dei contenitori idonei al deposito temporaneo, all'interno dei quali i rifiuti assimilati dovranno essere inseriti in maniera strettamente differenziata;
b) al ritiro periodico dei rifiuti assimilati direttamente nel luogo di produzione;
c) al successivo conferimento dei rifiuti raccolti al Centro di raccolta o presso gli impianti consortili.

4. Per particolari esigenze stagionali e/o per produzioni particolarmente significative e/o occasionali, per la raccolta di cui al comma precedente può essere previsto un servizio a chiamata con interventi di mezzi idonei.

5. Nel caso in cui i rifiuti assimilati siano avviati a recupero possono essere previste, a favore del produttore, agevolazioni sul piano tributario/tariffario.

Art. 29
(Adempimenti amministrativi)

1. Essendo i rifiuti speciali assimilati classificati come urbani,

a) i produttori non hanno l'obbligo di annotarli nel registro di carico e scarico;
b) il loro trasporto, qualora effettuato dal gestore del servizio pubblico, non deve essere accompagnato da formulario di identificazione.

2. Tuttavia, qualora un soggetto produca rifiuti assimilati in quantità superiori a quelle indicate al secondo comma dell'articolo precedente, al fine di consentire un controllo in ordine al rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento, nonché per prevenire illecite gestioni di flussi non trascurabili, ferme restando le modalità di gestione e le agevolazioni di cui al precedente comma 1, verrà stipulata la convenzione di cui al precedente art. 28 secondo lo schema allegato, con la quale verrà regolamentato il servizio (modalità di conferimento e di raccolta, attrezzature in uso, sistemi di controllo, oneri aggiuntivi a carico del soggetto richiedente il servizio per il servizio dedicato, ecc.).

3. La stipula della convenzione è comunque un atto conseguente ad una libera scelta aziendale di conferire i rifiuti assimilati da avviare a recupero al pubblico servizio.

4. Con la stipula della convenzione il produttore garantisce il conferimento dei rifiuti assimilati al gestore del pubblico servizio nel rispetto delle modalità richieste dallo stesso. Sarà compito del Gestore attivare sistemi di controllo, anche a campione, per verificare il rispetto dei limiti quantitativi di assimilazione di cui al precedente art. 4.

Art. 30
(Servizi integrativi per rifiuti speciali non assimilati)

1. Per garantire un'adeguata offerta di mercato o per altre esigenze di interesse pubblico, i Comuni possono istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, alle medesime condizioni previste per gli operatori privati e con contabilità separata rispetto al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

CAPO III - SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA

Art. 31
(Modalità di espletamento del servizio)

1. All'interno delle zone soggette allo spazzamento, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
b) le piazze;
c) i marciapiedi;
d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.

2. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

3. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

4. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte in fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

5. I rifiuti risultanti dalle attività di spazzamento cosi come identificate dal presente articolo dovranno essere conferiti per lo smaltimento in forma separata allo scopo di evitare contaminazioni da metalli pesanti, ordinariamente in essi contenuti.

Art. 32
(Cestini stradali)

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, al fine di favorire la salvaguardia ottimale delle stesse, il Servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per rifiuti.

2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

3. E' vietato depositare nei cestini stradali o in prossimità di essi rifiuti urbani domestici, rifiuti assimilati e rifiuti ingombranti.

Art. 33
(Spazzamento delle foglie)

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.

2. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento/recupero.

Art. 34
(Pulizia e disinfezione delle fontane, dei servizi igienici pubblici e delle caditoie stradali)

1. Il Servizio assicura la pulizia di fontane, fontanelle, bagni pubblici e anche la pulizia dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento utilizzando anche prodotti disinfettanti.

2. La pulizia delle fontane e delle fontanelle deve essere eseguita in ottemperanza alle prescrizioni definite per ognuna di esse da appositi ordini di servizio del funzionario responsabile o nei capitolati d'oneri se la gestione del servizio è data in concessione, in relazione ai materiali costituenti e al loro stato d'uso e di conservazione.

3. I servizi igienici pubblici devono essere accuratamente puliti e disinfettati con le cadenze più opportune.

4. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in base ad un programma in modo da assicurarne la costante funzionalità.

Art. 35
(Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche)

1. I titolari di licenza di commercio su aree pubbliche devono mantenere puliti i propri posteggi, raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli nei contenitori predisposti dal Servizio.

2. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa sono tenuti a garantire la pulizia degli spazi impegnati per le manifestazioni, sia direttamente sia tramite una convenzione col Servizio.

3. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree e degli spazi stessi, per tutto il periodo di decorrenza della concessione.

4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere pulite dagli occupanti, disciplinate in merito alla pulizia secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in materia.

5. Il proprietario e il costruttore hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche e delle strade in caso di lavori riguardanti fabbricati.

6. In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formatisi. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Servizio che può rivalersi sui responsabili.

CAPO IV - TRASPORTO DEI RIFIUTI

Art. 36
(Automezzi)

1. Il trasporto dei rifiuti dal luogo di raccolta a quello di smaltimento è effettuato con automezzi idonei (autocompattatori e similari), al fine di evitare dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri e di cattivi odori.

2. Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il Servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni, dotati, per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici di cui al comma precedente.

3. Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.

4. Oltre a quanto stabilito dal Codice della Strada, con ordinanza del Sindaco possono essere disposti divieti di sosta o di fermata o altri divieti e/o limitazioni in prossimità dei contenitori di rifiuti onde permettere la raccolta.

CAPO V - SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

Art. 37
(Modalità dello smaltimento e recupero)

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al Servizio avviene a cura del Servizio nel quadro della programmazione della gestione integrata come definita in sede di applicazione del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

2. Al recupero e/o riciclo e/o riutilizzo dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata provvede il COSMARI:

a) avvalendosi dell'opera dei Consorzi nazionali obbligatori, previsti dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
b) avvalendosi di imprese private debitamente autorizzate al recupero e/o riciclo e/o riutilizzo ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
c) valorizzando le frazioni di rifiuti per cui esiste un mercato.

3. Le attività di cui ai comma 1 e 2 devono esplicarsi nel pieno rispetto dei Piani regionali e provinciali di settore, nel quadro delle programmazione definita in tale sede a livello di ATO.

CAPO VI - GESTIONE DI TIPOLOGIE PARTICOLARI DI RIFIUTI

Art. 38
(Rifiuti inerti)

1. I rifiuti inerti prodotti dalle utenze domestiche per piccole manutenzioni degli immobili possono essere conferiti al Centro di raccolta per quantitativi che non superano i 100 Kg/giorno, per un massimo di 5 giorni all'anno, ovvero a centri esterni ai fini del recupero, convenzionati con il Comune o con il Gestore del servizio.

2. Il conferimento dovrà essere effettuato direttamente dall'utente del servizio titolare o conduttore dell'abitazione, a propria cura e spese.

3. I Comuni, per le opere edilizie che prevedono la produzione di rifiuti inerti, prescriverà, in sede di rilascio del permesso a costruire, l'obbligo per i titolari di dimostrare l'avvenuto smaltimento e/o recupero dei materiali nel rispetto delle disposizioni vigenti e del presente Regolamento.

4. I richiedenti il permesso a costruire devono, di regola, dichiarare preventivamente se da tali lavori derivino rifiuti inerti, ed in caso positivo dovranno dimostrare con documentazione e/o attestazioni le modalità di conferimento, trasporto e smaltimento dei rifiuti citati. Tali adempimenti devono essere svolti dal richiedente comunque ed in ogni caso prima e/o contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, in caso contrario gli stessi verranno sospesi dall'autorità comunale fino all'esatto adempimento**.**

5. Il permesso a costruire prevede come prescrizione il corretto adempimento delle disposizioni in materia di deposito, trasporto, conferimento e smaltimento anche dei rifiuti inerti.

6. Nel caso di dichiarazione di inizio attività edilizia (D.I.A.) il richiedente dovrà adempiere a quanto sopra contestualmente alla presentazione della stessa D.I.A., salvo in caso negativo la sospensione della stessa.

Art. 39
(Rifiuti cimiteriali)

1. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera "f" del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere "b", "c" ed "e" del medesimo articolo.

2. Conformemente all'art. 2, comma 1, lett. "e" del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, si intendono per "rifiuti da esumazione ed estumulazione" i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

a. assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
b. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
c. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
d. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
e. resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è

consentito in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

4. Conformemente all'art. 2, comma 1, lett. "f" del D.P.R. n. 34 del 15/07/2003, si intendono per "rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali" i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

a. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
b. altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

5. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione. Viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.

6. Le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione sono gestiti secondo quanto stabilito dal regolamento sulla gestione dei rifiuti sanitari di cui al D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 e dal Regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.

Art. 40
(Resti di animali)

1. Le carcasse di animali rinvenuti sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, corsi d'acqua in genere, laghi, di qualunque natura essi siano, seppur classificabili come rifiuti urbani a norma dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sono rimosse ed avviate a smaltimento a cura del Servizio secondo quanto stabilito dal Regolamento 1774/2002/CE recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano", il quale costituisce disciplina esaustiva ed autonoma ai sensi dell'art. 185, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

2. Ai corpi interi o alle parti di animali selvatici non sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, per i quali non è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE, valgono le seguenti prescrizioni:

- ✓ i resti di animali di piccole dimensioni possono essere immessi direttamente nei contenitori dei rifiuti urbani, a condizione che il contenitore medesimo venga svuotato e avviato in discarica entro 24 ore dal rinvenimento di tali resti;
- ✓ i resti di animali di dimensioni maggiori, su parere del servizio veterinario competente, devono essere prontamente allontanati dalle aree di rinvenimento e avviati alla termodistruzione o interrati in idonei terreni preventivamente individuati dall'Amministrazione Comunale, distanti da insediamenti civili almeno 200 metri; qualora non sia possibile la termodistruzione o il reinterro, le carogne possono essere smaltite in discarica per rifiuti speciali non pericolosi previa visita veterinaria, dalla quale risulti l'esclusione di qualsiasi pericolo di trasmissione di malattie infettive.

Art. 41

(Siringhe)

1. Per motivi igienico-sanitari e di sicurezza il Servizio effettua la raccolta delle siringhe usate ed abbandonate su suolo pubblico o soggette ad uso pubblico.

2. La raccolta delle siringhe è effettuata tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature.

3. In particolare, devono essere loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitori con chiusura.

4. Le siringhe raccolte, pur rappresentando dei rifiuti urbani esterni, stante la particolare origine e natura, vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'A.S.U.R. previa disinfezione e raccolta in appositi contenitori, a norma del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003.

5. Presso il Centro di Raccolta verrà organizzata un'apposita area di deposito tecnicamente idonea ad evitare ogni rischio.

6. Le siringhe verranno avviate a smaltimento mediante termo-distruzione presso impianti autorizzati, ai sensi delle vigenti normative.

Art. 42
(Potature e sfalci, compostaggio domestico)

1. I rifiuti organici, quali le potature e gli sfalci di aree verdi, provenienti da manutenzione di aree pubbliche o d'uso pubblico dovranno obbligatoriamente essere conferiti dal soggetto incaricato al Centro di Raccolta, sia che trattasi del servizio in economia che affidato a ditte terze.

2. Nelle zone servite dalla raccolta dei rifiuti urbani caratterizzate da una bassa densità abitativa, dalla presenza di case singole con adeguati spazi a verde (zone individuate planimetricamente) l'amministrazione comunale, annualmente in sede di approvazione delle tariffe, potrà concedere l'abbattimento nella misura massima prevista dal regolamento comunale ai fini del contenimento della produzione dei rifiuti, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) venga effettuata con la frazione umida una letamatura organica nella superficie contigua all'abitazione effettivamente coltivata ad orto, coltura agraria, giardini e comunque coltivazioni tipiche della zona;
b) il recupero diretto della frazione dei rifiuti di cui alla lettera precedente avvenga almeno una volta all'anno per una superficie minima di 1000,00 mq;
c) la frazione umida venga stoccata in idonea concimaia o trasformata in compost con strutture adeguate;
d) venga adeguatamente accertato il reale utilizzo del composter ovvero della concimaia nei casi consentiti, attraverso sistemi di verifica diretti o indiretti.

Art. 43
(RAEE)

1. Il Comune organizza la raccolta dei RAEE, come definiti dal D.Lgs. n. 151/2005 e s.m.i., nel quadro della disciplina uniforme attuata nell'Ambito dal soggetto gestore.

2. L'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 151/2005 impone che, *al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in particolare, al fine di garantire, entro il 31/12/2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei*

RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 Kg in media per abitante all'anno:a) I comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione; …omissis…

3. In virtù di ciò il soggetto gestore organizza la raccolta utilizzando i Centri di raccolta comunali, ovvero attivando il servizio di raccolta domiciliare periodica: sulla base dei bacini di riferimento si prevede un sistema di raccolta che si basa sulla massima efficienza e meccanizzazione, sin dalla fase di prenotazione del ritiro a quella di gestione automatizzata dei circuiti di ritiro.

CAPO VII - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 44
(Controlli)

1. Al controllo sull'osservanza del presente Regolamento possono procedere, oltre al personale della Polizia Municipale e agli altri organi di vigilanza ambientale, gli operatori addetti al servizio di raccolta e/o preposti alla gestione del Centro comunale, nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con provvedimento a carattere generale del 14 luglio 2005.

2. Gli operatori addetti al servizio di raccolta e/o preposti alla gestione del Centro comunale, qualora riscontrino una violazione di legge o del presente Regolamento, redigono apposita relazione e la trasmettono prontamente all'Ufficio di Polizia Municipale, il quale provvede alla relativa contestazione.

3. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità, potrà in qualunque momento decidere, con apposita delibera di Giunta, di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle isole ecologiche e/o del Centro di Raccolta, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza.

Art. 45
(Sanzioni)

1. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e per tale violazione non sia applicabile altra sanzione prevista dalla normativa di settore, verrà comminata la sanzione residuale prevista dall'art. 7*bis* del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 46
(Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti)

1. Nel caso in cui siano rinvenuti rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato sul suolo o nel suolo, l'Ufficio di Polizia Municipale procede, in contraddittorio con i soggetti interessati, ad individuare l'autore dell'abbandono o del deposito incontrollato e ad accertare se la violazione sia imputabile, a titolo di dolo o colpa, al proprietario dell'area o al titolari di altro diritto reale o personale di godimento sulla stessa.

2. Il Comune, con ordinanza indirizzata all'autore dell'abbandono/deposito incontrollato nonché al proprietario e ai titolari di diritti reali o personali di godimento ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, dispone le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, fissando il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.

3. Resta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

4. Resta salvo altresì il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti a norma degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, qualora ne ricorrano i presupposti.

T I T O L O T E R Z O

ECOGESTIONE

Art. 47
(Adempimenti tecnici)

1. L'Ufficio Tecnico comunale, o altro soggetto incaricato dal Comune nel quadro della gestione integrata, provvederà ad effettuare un sopralluogo in tutti gli insediamenti produttivi di titolarità del Comune finalizzato al rilevamento della totalità delle problematiche esistenti ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed elaborerà i dettami finalizzati alla corretta ecogestione dei rifiuti prodotti dal Comune.

2. L'elaborato stilato in conseguenza del comma precedente, in completa osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà contenere**:**

a) la corretta individuazione, sito per sito, dell'intera gamma dei rifiuti speciali prodotti
b) la loro codificazione secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti;
c) l'indicazione della localizzazione del/dei Deposito/i Temporaneo/i;
d) le direttive per la corretta organizzazione del Deposito Temporaneo;
e) l'indicazione dei contenitori tecnicamente idonei per il Deposito Temporaneo dei rifiuti;
f) l'indicazione delle scritte, diciture e simbologie obbligatorie da apporre sia nel Deposito Temporaneo che sui contenitori, ai sensi della normativa corrente in materia di gestione dei rifiuti e della sicurezza degli ambienti di lavoro;
g) l'indicazione delle precauzioni e cautele che devono essere assunte dagli operatori, ai sensi della normativa corrente in materia di gestione dei rifiuti e della sicurezza degli ambienti di lavoro;
h) l'individuazione delle soluzioni più idonee (attrezzature, macchinari, impiantistica, adeguamenti logistici, ecc.) atte a risolvere particolari problematiche riscontrate negli insediamenti produttivi del Comune nella sua veste di produttore di rifiuti;
i) il controllo della correttezza e congruità delle documentazioni tecniche di supporto in possesso del Comune;
l) l'individuazione degli adempimenti amministrativi dovuti per legge (comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti, tenuta del registro di carico e scarico, redazione di f.i.r., ecc.).

3. I rifiuti prodotti dal Comune devono essere raccolti in modo differenziato ed essere avviati a recupero.

T I T O L O Q U A R T O

PERSONALE: FORMAZIONE – INFORMAZIONE – ORGANIZZAZIONE

Art. 48
(Formazione del personale)

1. Il Comune, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, programmerà un corso di formazione tecnica diretta agli amministratori ed ai tecnici comunali, aperto ai quadri imprenditoriali operanti sul territorio. Il corso sarà incentrato sull'approfondimento delle tematiche della vigente normativa ambientale e cioè il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

2. A questo corso di formazione dovranno seguire specifici incontri con gli stessi soggetti, in presenza di modificazioni operative e/o interpretative e/o strutturali sulla normativa ambientale corrente o di particolari problematiche ambientali dovessero insorgere per il Comune.

Art. 49
(Informazione del personale)

1. Agli amministrazioni ed ai tecnici comunali dovrà pervenire, con i mezzi più idonei che il Comune andrà ad individuare, un flusso, costante ed aggiornato, di informazioni, di pareri, di commenti alla normativa corrente in materia ambientale, organizzato e finalizzato al sempre migliore espletamento della loro attività, al raggiungimento ottimale delle finalità e degli obiettivi del Servizio.

2. Nel corso degli incontri periodici previsti dal secondo comma dell'articolo precedente gli amministratori ed i tecnici comunali potranno confrontarsi criticamente relativamente agli aggiornamenti informativi ricevuti.

Art. 50
(Collaborazione con altri enti)

1. Le attività di formazione ed informazione di cui agli articoli precedenti potranno essere programmate e realizzate in collaborazione con il COSMARI e con il Settore Ambiente dell'Amministrazione Provinciale, nell'ottica di garantire uniformità di orientamenti e standard a livello di ATO.

TITOLO QUINTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51
(Norme abrogate)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari con esse contrastanti.

Art. 52
(Casi previsti dal presente Regolamento)

Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione:
a) le norme comunitarie, nazionali e regionali;
b) il regolamento comunale d'igiene;
c) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale;
d) le ordinanze del Sindaco;
e) altri regolamenti comunali, regionali, ecc..

Art. 53
(Modifiche del Regolamento)

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.